SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

GIOVEDÌ 4 GIUGNO 1964

(16ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Applicazione dell'articolo 20 della legge 28 luglio 1961, n. 831, al fine del collocamento in ruolo speciale transitorio degli insegnanti ciechi di musica e canto » **(236)** (*D'iniziativa del senatore Baldini*) **(Seguito della discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 236, 237
BELLISARIO, *relatore* 237
MAGRI', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 236
ROMANO 237

« Norme interpretative ed integrative dello stato giuridico degli assistenti ordinari di ruolo statale » **(575)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE, *f.f. relatore* 234, 235, 236
DONATI 236
FORTUNATI 235
GRANATA 235
MAGRI', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 235
TRIMARCHI 235

« Proroga del termine stabilito dal terzo comma dell'articolo 54 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 » **(592)** (*D'iniziativa dei deputati Ermini ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Rimessione all'Assemblea):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 234
GRANATA 234

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Barbaro, Bellisario, Donati, Farneti Ariella, Granata, Levi, Limoni, Monaldi, Morabito, Moneti, Oliva, Perna, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Rovere, Salati, Scarpino, Schiavetti, Spigaroli, Trimarchi e Zaccari.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Piovano è sostituito dal senatore Fortunati.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Magrì.

MONETI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Rimessione all'Assemblea del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Ermini ed altri: « Proroga del termine stabilito dal terzo comma dell'articolo 54 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 » (592) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Ermini, Codignola e Nicolazzi: « Proroga del termine stabilito dal terzo comma dell'articolo 54 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Le linee direttive di un piano di sviluppo pluriennale della scuola, di cui al terzo comma dell'articolo 54 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, saranno presentate al Parlamento dal Ministro della pubblica istruzione entro il 30 giugno 1964.

I relativi disegni di legge saranno presentati in parte entro il 30 giugno 1964 e in parte entro il 31 dicembre 1964.

Comunico che, a norma dell'articolo 26 del Regolamento, dai Commissari appartenenti al Gruppo comunista è stata presentata formale richiesta per la rimessione del presente disegno di legge alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

GRANATA. Riteniamo che non sia il caso di illustrare qui, ampiamente, le ragioni che ci hanno indotto a presentare, con il prescritto numero di firme, la richiesta di rimessione all'Assemblea del presente disegno di legge.

Desideriamo precisare che la richiesta non è stata a noi suggerita da motivi di demagogia o di ostruzionismo, ma dalla considerazione che possa essere, questa, un'occasione importante — visto che non ce ne sono state offerte altre — per affrontare una discussione che riprenda e imposti in Aula i problemi della Scuola, in modo che tutto il Parlamento sia chiamato a riflettere e a deliberare su una situazione che si va facendo sempre più carente e preoccupante.

Desideriamo altresì precisare che non è nostra intenzione prolungare il dibattito il quale, del resto, è stato molto ampio e approfondito alla Camera dei deputati e che, pertanto, c'impegnamo a condurre una discussione breve e concisa.

PRESIDENTE. L'esame del disegno di legge proseguirà in sede referente.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme interpretative ed integrative dello stato giuridico degli assistenti ordinari di ruolo statale » (575) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE, *f.f. relatore.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme interpretative ed integrative dello stato giuridico degli assistenti ordinari di ruolo statale », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Data l'assenza del senatore Monaldi, farò io stesso una breve relazione sul disegno di legge.

Onorevoli colleghi, io credo che le norme contenute in questo disegno di legge si illustrino da sole.

L'articolo 1 stabilisce che il secondo comma dell'articolo 11 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, deve interpretarsi nel senso che per sessione di esami di abilitazione alla libera docenza, corrispondente al decimo anno dalla nomina in ruolo, deve intendersi quella che è indetta nell'anno accademico in corso alla data di scadenza del decennio.

L'articolo 2 stabilisce che il periodo trascorso dagli assistenti ordinari in aspetta-

tiva per mandato parlamentare, già svolto in passato o da svolgere, o similmente per mandato politico presso Assemblee regionali nei casi in cui le leggi regionali prevedano il collocamento in congedo straordinario dei dipendenti della pubblica amministrazione, viene detratto dal computo del periodo concesso dalle vigenti disposizioni agli assistenti stessi per il conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza al fine della permanenza in servizio.

Mi sembra che si tratti di un disegno di legge di modesta portata, ma fondato ed atteso dagli interessati; prego, pertanto la Commissione di volerlo approvare.

T R I M A R C H I . Vorremmo essere certi che una disciplina del genere sia in armonia con i princìpi fissati dallo statuto degli impiegati dello Stato e, pertanto, prima di dichiararci favorevoli, gradiremmo un chiarimento da parte dell'onorevole Sottosegretario di Stato.

Nell'articolo 2 si parla di detrazione dal computo del periodo concesso dalle vigenti disposizioni agli assistenti per il conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza, al fine della permanenza in servizio, degli anni di mandato parlamentare; non si specifica, però, se il periodo trascorso dagli assistenti stessi in aspettativa per mandato parlamentare, viene considerato tale anche agli altri effetti. In poche parole, nei casi in cui l'assistente venga eletto deputato, deve essere collocato in posizione di congedo straordinario senza percepire gli assegni di assistente?

M A G R I' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Lei sa che c'è la possibilità di optare; quindi l'interessato può percepire i suoi assegni di assistente rinunciando all'assegno fisso parlamentare.

T R I M A R C H I . Dopo questa precisazione, dichiariamo di essere favorevoli al presente disegno di legge.

G R A N A T A . In che senso incide l'opzione?

T R I M A R C H I . Solo sul piano economico.

F O R T U N A T I . Sull'articolo 1, a mio avviso, non c'è nulla da dire; per quanto riguarda, invece, l'articolo 2, possono sorgere delle preoccupazioni nel senso che si potrebbe verificare il caso in cui un assistente universitario assuma a 28 anni un mandato politico e dopo 10 anni, cioè a quasi 40 anni di età, riprenda la carriera scientifica.

M A G R I' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Lei fa l'ipotesi dei 10 anni; immagini invece un giovane il quale, avendo intrapresa la carriera scientifica, abbia ad un certo punto un mandato parlamentare e dopo 5 anni ritorni alla carriera scientifica. Perchè dobbiamo escludere questo caso?

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore.* Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 11 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, sostitutivo dell'articolo 10 della legge 18 marzo 1958, numero 349, deve interpretarsi nel senso che per sessione di esami di abilitazione alla libera docenza, corrispondente al decimo anno dalla nomina in ruolo, deve intendersi quella che è indetta nell'anno accademico in corso alla data di scadenza del decennio.

(*È approvato*).

Art. 2.

Il periodo trascorso dagli assistenti ordinari in aspettativa per mandato parlamentare, già svolto in passato o da svolgere ai sensi dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, numero 361, o similmente per mandato politi-

co presso Assemblee regionali nei casi in cui le leggi regionali prevedano il collocamento in congedo straordinario dei dipendenti della pubblica amministrazione, viene detratto dal computo del periodo concesso dalle vigenti disposizioni agli assistenti stessi per il conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza al fine della permanenza in servizio.

D O N A T I . Dichiaro che mi asterrò dalla votazione di questo articolo, perchè a mio avviso non è conveniente aiutare questi giovani a lasciare la carriera scientifica per intraprendere una carriera politica.

P R E S I D E N T 'E . Sono diritti costituzionali, senatore Donati, e noi non possiamo negarli.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2.

(*E approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Baldini: « Applicazione dell'articolo 20 della legge 28 luglio 1961, n. 831, al fine del collocamento in ruolo speciale transitorio degli insegnanti ciechi di musica e canto » (236)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Baldini: « Applicazione dell'articolo 20 della legge 28 luglio 1961, n. 831, al fine del collocamento in ruolo speciale transitorio degli insegnanti ciechi di musica e canto ».

Do nuovamente lettura del disegno di legge:

Articolo unico.

I professori di educazione musicale e di canto corale ciechi in servizio nelle scuole secondarie di primo grado, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono collocati a domanda nel ruolo speciale transitorio di cui all'articolo 20 della legge n. 831, del 28 luglio 1961, con decorrenza dal 1° ottobre 1963.

Gli aspiranti debbono essere in possesso di un'abilitazione valida ai fini dello specifico insegnamento e debbono avere un'anzianità di servizio di almeno tre anni con qualifica annuale non inferiore a valente.

Nell'applicazione della presente legge il Ministero della pubblica istruzione assegnerà, ove possibile, posti di ruolo agli aventi diritto nel Comune e subordinatamente nella Provincia di residenza dei medesimi.

Gli onorevoli colleghi ricorderanno certamente come nella seduta precedente sia stata espressa, da parte dell'onorevole Sottosegretario per la pubblica istruzione, una riserva circa la formulazione del disegno di legge, in particolare per l'espressione « educazione musicale » che esso contiene.

Vorrei pertanto pregare l'onorevole rappresentante del Governo di esprimere il suo parere in merito alla riserva stessa.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Sciolgo la riserva positivamente, nel senso cioè che il disegno di legge possa essere approvato.

P R E S I D E N T E . C'è ora da esaminare un emendamento relativo agli effetti economici: per superare le difficoltà sollevate dalla 5ª Commissione io stesso ho presentato un emendamento con il quale si propone che il collocamento in ruolo abbia effetto dal 1° gennaio 1965 anzichè dal 1° ottobre 1963.

Su questo emendamento la 5ª Commissione, ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminato l'emendamento proposto al disegno di legge n. 236, per cui al primo comma dell'articolo unico le parole « dal 1° ottobre 1963 » sarebbero sostituite dalle altre: « dal 1° gennaio 1965 », comunica di non opporsi all'emendamento suddetto e, di conseguenza, all'ulteriore corso del provvedimento ».

B E L L I S A R I O , *relatore*. Sono favorevole all'emendamento testè letto dall'onorevole Presidente.

R O M A N O . Desidero innanzitutto far rilevare che il provvedimento in esame riguardante i ciechi civili ha dato luogo a difficoltà per la distinzione del grado di cecità. Secondo me il disegno di legge al nostro esame dovrebbe prevedere la cecità assoluta. Il nostro gruppo, nella seduta precedente, chiese che l'approvazione del provvedimento stesso fosse rinviata a quando il Governo avesse presentato la legge per l'assunzione in ruolo degli abilitati, secondo le proposte della Commissione di indagine. Siccome si tratta di elementi che debbono affrontare particolari difficoltà per spostarsi da una sede all'altra, noi riteniamo di non dover mantenere un'opposizione intransigente al disegno di legge e pertanto, dichiariamo la nostra astensione dal voto.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti l'emendamento proposto, tendente a sostituire, alle parole « dal 1° ottobre 1963 », le altre: « dal 1° gennaio 1965 ».

(*È approvato*) .

Avverto altresì che nella indicazione della legge n. 831 sarà opportuno far seguire alla data della legge il numero in maniera che si legga: « legge 28 luglio 1961, n. 831 ».

Metto ai voti il disegno di legge, quale risulta con l'emendamento approvato e la rettifica formale da me suggerita.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 10,45.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari